



BENEFICI FISCALI PER EROGAZIONI IN FAVORE DELLE UNIVERSITA'

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

La **legge di stabilità 2015** (Legge n. 190 del 2014, comma 35) ha **disposto**, a decorrere dal 31 dicembre 2014, la **cessazione del fondo** per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per ridurre il cuneo fiscale, previsto dalla legge n. 228 del 2012 (commi 95-97). Tale agevolazione è ora assorbita dalla nuova formulazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall'articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013 che viene destinato a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ha modificato in parte il D.L. 145 del 2013 (commi 35 e 36) in più punti, tra i principali:

- l'aliquota dell'agevolazione è **ridotta dal 50 al 25%**. L'aliquota **resta al 50%** per le **spese relative al personale altamente qualificato** impiegato in attività di ricerca e sviluppo e **per i contratti di ricerca con università** ed enti di ricerca e start-up innovative;
- l'**importo massimo per impresa** è aumentato da 2,5 milioni a **5 milioni di euro**;
- la **soglia minima di investimenti** agevolabili è ridotta da 50 mila a **30 mila euro**;
- per poter beneficiare del credito d'imposta, gli investimenti devono essere effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- **non è previsto un limite di fatturato** delle imprese;

In data 27 maggio 2015 è stato emanato il Decreto interministeriale che disciplina le modalità di accesso al Credito stesso.

L'importo del beneficio concesso deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, a tal scopo l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione nr. 69/E del 25/11/2015 ha istituito il codice tributo per gli F24.

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 15 e 16) ha esteso di un anno, fino al **31 dicembre 2020**, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta disciplinato dal citato articolo 3 del D.L. n. 154 del 2013.

A decorrere dal 2017 la misura dell'agevolazione è **elevata dal 25 al 50 per cento**. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.



L'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è **elevato da 5 a 20 milioni di euro**. Sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di "personale altamente qualificato". Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016. Si chiarisce, infine, che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.

➤ **PATENT BOX**

La **Legge di stabilità 2015** (commi da 37 a 45) ha introdotto per i titolari di redditi d'impresa che svolgono attività di ricerca e sviluppo, un regime fiscale agevolato ("*patent box*"), che prevede l'esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili). Per i primi due anni (2015 e 2016), la percentuale di esclusione è ridotta, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento. Il regime è facoltativo; l'opzione dura per cinque esercizi ed è irrevocabile. La quota di reddito agevolabile è calcolata in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene e i costi complessivi per la sua produzione. Inoltre, le plusvalenze per la cessione dei beni immateriali sono integralmente detassate, se almeno il 90% di quanto incassato viene reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

In data 30/07/2015 è stato emanato il relativo Decreto interministeriale.

➤ **LIBERALITÀ ALLE UNIVERSITÀ E ALLA RICERCA.**

Le erogazioni liberali si caratterizzano per l'assoluta gratuità con cui il donatore versa una somma o concede un bene, senza che tale gesto implichi una controprestazione da parte del beneficiario.

Il nostro sistema tributario riconosce delle agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni di imposta oppure come deduzioni dal reddito imponibile¹, ai contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, tra cui le Università.

a) Benefici fiscali per i PRIVATI (persone fisiche non imprenditori).

I soggetti privati (persone fisiche non imprenditori) che effettuano donazioni alle Università hanno diritto a delle agevolazioni fiscali, da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO). Occorre ribadire che gli oneri detraibili e deducibili hanno un diverso impatto sul carico contributivo della persona fisica che effettua la donazione: in caso di deduzione dal reddito imponibile, il beneficio fiscale sarà pari all'aliquota massima raggiunta in sede di dichiarazione dei redditi, mentre in caso di detrazione d'imposta, in tutte le ipotesi di seguito illustrate, il risparmio fiscale

¹ La differenza è sostanziale in quanto gli oneri detraibili riducono l'imposta lorda dovuta dal contribuente mentre gli oneri deducibili abbattano il reddito imponibile.



conseguibile è una detrazione dall'IRPEF lorda pari al 19% dell'onere sostenuto dal contribuente.

Oneri detraibili

L'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), rubricato "Oneri detraibili", stabilisce i benefici fiscali che i donatori "privati" (persone fisiche, non imprenditori) possono conseguire effettuando un'erogazione liberale. In particolare, per quanto concerne le erogazioni liberali in favore delle Università, occorre fare riferimento all'*art. 15, comma 1, lettera i-octies*): Erogazioni liberali a favore di enti di istruzione senza scopo di lucro;

Oneri deducibili

Le liberalità alle Università, in alternativa alla detrazione precedentemente illustrata, possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo, senza alcun limite, e dunque essere considerate degli "Oneri deducibili".

Ai sensi dell'articolo 10, *comma 1, lettera l-quater*) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, infatti, dal reddito complessivo delle persone fisiche non imprenditori si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, «*le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali*».

Privati (persone fisiche e non imprenditori)	Erogazioni liberali a favore di enti di istruzione senza scopo di lucro	art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR	Detrazione pari al 19% dall'imposta lorda
	Erogazioni liberali in denaro a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR, enti parco regionali e nazionali	art. 10, lett. l-quater), TUIR	Deduzione dal reddito complessivo senza limiti

b) Benefici fiscali per le IMPRESE (imprenditori individuali e società residenti).

Le erogazioni liberali effettuate dalle imprese (siano queste esercitate in forma individuale o collettiva), a differenza di quelle effettuate dai contribuenti persone fisiche (che non siano imprenditori), costituiscono sempre un onere deducibile.

La deducibilità fiscale, sia essa totale o parziale, è questione di notevole rilevanza in quanto determina - di fatto - un maggiore o minor costo dell'erogazione liberale stessa in termini di risparmio d'imposta.

In base alla normativa attualmente vigente, il margine di deducibilità concesso dal legislatore è modulato in base alle caratteristiche dell'ente destinatario delle liberalità e/o delle attività da questo svolte:

- Ai sensi dell'articolo 100, *comma 2, lettera a)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è riconosciuta la deducibilità integrale, entro il 2% del reddito di impresa dichiarato, nel caso in cui l'ente sia una persona giuridica che persegue esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o **finalità di ricerca scientifica**.
- Ai sensi dell'articolo 100, *comma 2, lettera o-bis)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi è riconosciuta la deducibilità integrale, entro il 2% del reddito di impresa



dichiarato fino ad un massimo di € 70.000,00=, nel caso in cui l'ente sia un istituto scolastico senza scopo di lucro e la donazione sia finalizzata all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

- Ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore delle università.

SOGGETTI DONANTI	EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO	RIFERIMENTO NORMATIVO	RISPARMIO FISCALE
Imprese (imprenditori individuali e società)	Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche che operano nell'ambito dell'educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto	art. 100, comma 2, lettere a), TUIR	Deduzione fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato
	Erogazioni liberali in denaro a favore di istituti scolastici senza scopo di lucro finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa	art. 100, comma 2, lettera o-bis), TUIR	Deduzione totale dal reddito d'impresa, nei limiti di € 70.000 o del 2% del reddito d'impresa dichiarato
	Fondi per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, in favore di università, fondazioni universitarie e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali	art. 1, comma 353, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266	Deduzione dal reddito d'impresa

Milano, 07/03/2017

Nota:

La presente circolare ha lo scopo di indicare alcune delle agevolazioni previste dalla normativa.

Suggeriamo di rivolgersi ai professionisti di settore per comprendere quale delle agevolazioni è più adatta alle rispettive esigenze.